


SISTEMA SERRAMENTI

LA RIVISTA TECNICA DEL SERRAMENTO E DEI MATERIALI: ACCIAIO, ALLUMINIO, COMPOSITO, LEGNO, OTTONE, PVC E VETRO

- ▶ Una storia iniziata nel 1965 a Volano che ruota intorno agli insegnamenti di Renato Festi
- ▶ GL12: sono in fase di trattazione la UNI 10818, la UNI 11296 e la norma relativa ai controtelai
- ▶ Cronaca dal Catas: sostenibilità alla XII edizione del Wood Coating Congress di Amsterdam
- ▶ Aggiornamento normativo da ANFIT: Regolamento UE/2020/1149 in materia di diisocianati
- ▶ 10° VinylPlus Sustainability Forum: l'impatto dell'industria delle plastiche e del PVC sull'UE
- ▶ La I parte di un racconto intorno alla tecnologia di Rivergaro dove nasce il seme della finestra
- ▶ BAU 2023: soluzioni e tecnologie per costruire in modo più economico, moderno e rapido
- ▶ La funzionalità secondo Sidel e gli esperti della ferramenta a conclusione dei webinar 2022

uni_one | LA NOSTRA TECNOLOGIA DIVENTA LA TUA FALEGNAMERIA



**Il primo sistema per serramenti in legno-alluminio
che parte da barre in legno finite da 6 metri**

uniform
thewindowmotive

www.uniform.it

NAUFRAGIO ALL'ORIZZONTE



Si apre un capitolo preoccupante per il settore delle costruzioni, come si evince dai commenti delle Associazioni di categoria, di cui riportiamo alcuni stralci.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Unicmi ha chiesto al Governo di mantenere la possibilità di attuare lo sconto in fattura per l'Eco-bonus e per il Bonus Casa fino al 31 dicembre 2023 attraverso una modifica al Decreto in sede di conversione in Legge.

L'associazione ha sottolineato le drammatiche conseguenze che porterà il DL approvato dal Governo il 16 gennaio evidenziando come l'Ufficio Studi Unicmi preveda che l'abolizione immediata delle opzioni di sconto in fattura e delle cessioni dei crediti produrrà, solo per il 2023, un calo fra il 30% e il 40% degli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di ristrutturazione edile (Bonus-casa) e conseguentemente dei fatturati delle imprese produttrici di serramenti e della tenuta occupazionale.

Secondo alcuni dati del report periodico di Nomisma sul Bonus 110%, il totale complessivo dei lavori avviati per l'efficientamento energetico nel nostro Paese risulta essere superiore ai 65 miliardi di euro – per quasi la metà relativa ai condomini con un investimento medio poco sopra i 175 mila euro –, complessivamente l'incremento del valore degli immobili oggetto di riqualificazione supererebbe i 7 miliardi di euro e per questo l'AD Nomisma **Luca Dondi** ha dichiarato che «la strategia dei bonus e con essa la possibilità della cessione dei crediti non va archiviata ma solo ripensata e per farlo occorrono competenze ed equilibrio!»

«Per decreto, nel giro di poche ore, il governo si è assunto la responsabilità di mettere in ginocchio imprese e famiglie, con una decisione davvero incomprensibile – dichiara **Claudio Feltrin**, presidente di FederlegnoArredo – e per di più in contrasto con gli obiettivi di efficientamento energetico fissati per il 2030. [...]

Crediamo sia altresì necessario – si legge nella nota – che il Governo metta in atto una strategia di lungo termine, concertata con gli imprenditori che consenta loro di strutturarsi e programmare su basi certe la propria attività e che preveda adeguati strumenti finanziari e fiscali che permettano il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici e delle singole unità abitative, nonché l'adeguamento sismico del patrimonio immobiliare».

«La decisione del governo di intervenire in modo così drastico sul meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura, imponendone il divieto, rischia seriamente di paralizzare il mercato delle riqualificazioni energetiche degli edifici. Questa misura è incoerente rispetto agli impegni presi dall'Italia e dall'Europa in termini di riduzioni di consumi energetici ed emissioni – afferma **Stefano Deri**, Presidente di Cortexa –. Il patrimonio immobiliare italiano è composto al 78% da edifici risalenti all'epoca in cui non venivano adottate vere misure di risparmio energetico, ossia prima della Legge 373 del 1976. Alla luce degli ultimi provvedimenti non ci sono le condizioni per intervenire in maniera significativa su un problema così vasto».

ANFIT chiede che la cessione del credito d'imposta sui serramenti venga ripristinata, perché di fatto è stato cancellato lo "sconto in fattura" come viene definito dalla gente comune. «La situazione oggi – spiega **Marco Rossi**, presidente **ANFIT** – è molto grave e avrà sicuramente un forte impatto negativo sul mondo del serramento».

Quello attuale è un decreto che, nato dall'esigenza di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che sta mettendo in ginocchio imprese, professionisti e contribuenti, ha l'obiettivo di mettere in sicurezza i conti pubblici ma che è destinato a ottenere l'effetto di una pesante ricaduta negativa su tutto il settore edile.

Finco, la Federazione delle Industrie per le Costruzioni di cui **ANFIT** fa parte è da sempre favorevole a un decremento percentuale progressivo dell'agevolazione con una sua connessa stabilizzazione, ma non con queste repentine modalità.

La Federazione – con tutte le Associazioni a essa federate, dai produttori di infissi, alle coperture, alle schermature solari e tutti i settori dell'involucro edilizio, ma anche del verde per coibentazione, del settore delle rinnovabili e molti altri comparti – si rende perfettamente conto dei vincoli di bilancio, ma un'analisi approfondita delle cifre dovrebbe indurre a ritenere che in questo caso la spesa varrebbe davvero l'impresa sia sotto forma di ritorni per l'Erario, che di innovazione tecnologica, che di emersione del nero, ma ancor prima e più urgentemente per evitare risorse che l'Erario dovrà (dovrebbe) comunque impiegare per le casse integrazioni che saranno causate da una siffatta misura.

«**ANFIT** – indica il presidente Marco Rossi – confermando l'appoggio alla posizione Finco è contraria al nuovo Decreto Legge ed è disponibile a incontrare l'esecutivo governativo per indicare le soluzioni possibili per evitare il forte impatto negativo sul settore dovuto dalle nuove disposizioni».

IL NUOVO REGOLAMENTO PER SCHIUME E DIISOCIANATI

Da **ANFIT** arriva un aggiornamento normativo prezioso riguardo il Regolamento UE/2020/1149 in materia di diisocianati, componenti prevalentemente contenuti nei prodotti a base di poliuretano, in particolare sul tema dell'obbligo di formazione per l'uso delle schiume poliuretatiche che entrerà in vigore il prossimo agosto. È coinvolto soprattutto l'ambito della posa in opera con strumenti di uso quotidiano per gli operatori di settore, quali schiume poliuretatiche, nastri espandenti, vernici e in alcuni casi sigillanti fluidi.

Il 3 agosto 2020 la Commissione Europea ha pubblicato il **Regolamento UE/2020/1149** in materia di **diisocianati**, componenti prevalentemente contenuti nei prodotti a base di poliuretano. Studi scientifici hanno dimostrato che tali elementi possono essere pericolosi per la salute (sia al contatto, sia al respiro) e per questa ragione la Commissione ha sviluppato il Regolamento suddetto, andando a disciplinare la messa in commercio e l'utilizzo dei prodotti che contengono diisocianati.

Il Regolamento UE/2020/1149 ha modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 "**REACH**" che, come tutti i Regolamenti Europei, ha valore di legge per tutti i Paesi membri UE.

Tra i vari contenuti del documento, quelli di maggiore impatto pratico per il mondo dei serramenti (e in particolare della relativa posa in opera) sono due e si possono presentare in relazione alle rispettive scadenze:

- **24/02/2022:** divieto di immissione dei diisocianati sul mercato in quanto tali a meno che:
 - a. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o
 - b. il fornitore garantisca che i lavoratori abbiano seguito una apposita formazione sull'uso in sicurezza di tali composti e assicuri che sull'imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull'etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

- **24/08/2023:** divieto di utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
 - a. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, o



LA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DEI CORSI DI POSA ANFIT È QUALIFICATA DA ICMQ SPA

L'aggiornamento continuo e la ricerca di nuove soluzioni da parte di ANFIT hanno raggiunto un ulteriore traguardo. Infatti, il "Corso per la posa in opera dei serramenti esterni" erogato da ANFIT SRL ha ottenuto l'"attestato di qualifica" da parte dell'ente terzo di certificazione ICMQ spa.

L'attestato di qualifica (n° 1/2022) datato 17 gennaio 2022 testimonia, oltre alla bontà dei contenuti e delle procedure, la conformità alla normativa di settore dei corsi di formazione (EQF4 da 16 ore o EQF3 da 12 ore) e di aggiornamento erogati da ANFIT SRL.

b. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

In altre parole, quindi, dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato prodotti contenenti diisocianati, a meno di riportare sul prodotto un'apposita dicitura di avvertenza. A partire dal 24 agosto 2023, invece, i prodotti contenenti diisocianati potranno essere utilizzati solo da personale formato in materia.

Tale procedura di formazione, necessaria sia per dipendenti, sia per autonomi, dovrà essere:

1. fornita da parte di una struttura abilitata allo scopo;
2. erogata da parte di docenti esperti in materia di

salute e sicurezza sul lavoro, con comprovate competenze derivanti da pertinente formazione professionale;

3. strutturata in maniera tale da affrontare almeno i contenuti minimi fissati dal Regolamento 2020/1149.

La caratterizzazione specifica del primo aspetto è definita dal combinato disposto dell'**Accordo del 07/07/2016 Stato-Regioni** e della **Risposta 7/2018 dell'Agenzia delle Entrate**. In altre parole le strutture che possono mettere a disposizione il servizio in questione sono:

- a. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b. gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c. le Università;
- d. le scuole di dottorato aventi a oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e. le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f. l'INAIL;
- g. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h. l'amministrazione della Difesa;
- i. le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della P.A. dislocato sia a livello Centrale che a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dip. per affari interni e territoriali e Dip. pubblica sicurezza;
 - Forze; - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l. le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentativi



sul piano nazionale e gli OO.PP. quali definiti all'art. 2 c. 1 lett. e), del D. Lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;

m. i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;

n. gli ordini e i collegi professionali.

Passando, poi, alle caratteristiche che i docenti debbono possedere per erogare la formazione in materia, rientrando tale argomento nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, esse sono disciplinate dal **D.Lgs. 81/08** e dal **D.Lgs 106/09**.

Venendo al terzo e ultimo punto, i contenuti minimi dei corsi variano con le tipologie di utilizzo dei prodotti contenenti diisocianati e sono definiti al **punto 5 dell'Allegato al Regolamento UE 2020/1149** in relazione ai 3 seguenti, caratterizzati da contenuti di complessità crescente:

a. formazione generale, anche on line, riguardante:

- chimica dei diisocianati;
 - pericoli di tossicità (compresa tossicità acuta);
 - esposizione ai diisocianati;
 - valori limite di esposizione professionale;
 - modalità di sviluppo della sensibilizzazione;
 - odore come segnale di pericolo;
 - importanza della volatilità per il rischio;
 - viscosità, temperatura e peso molecolare dei diisocianati;
 - igiene personale;
 - attrezzature di protezione individuale necessarie, comprese le istruzioni pratiche per il loro uso corretto e le loro limitazioni;
 - rischio di esposizione per contatto cutaneo e per inalazione;
 - rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;
 - sistema di protezione della pelle e delle vie respiratorie;
 - ventilazione;
 - pulizia, fuoriuscite, manutenzione;
 - smaltimento di imballaggi vuoti;
 - protezione degli astanti;
 - individuazione delle fasi critiche di manipolazione;
 - sistemi di codici nazionali specifici (se pertinente);
 - sicurezza basata sui comportamenti (behaviour-based);
 - certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;
- b. formazione di livello intermedio**, anche on line, riguardante:

- ulteriori aspetti basati sui comportamenti (behaviour-based);

- manutenzione;

- gestione dei cambiamenti;

- valutazione delle istruzioni di sicurezza esistenti;

- rischio connesso al processo di applicazione utilizzato;

- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo;

c. formazione avanzata, anche on line, riguardante:

- eventuali certificazioni ulteriori necessarie per gli usi specifici previsti;

- applicazione a spruzzo al di fuori dell'apposita cabina;

- manipolazione all'aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);

- certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Concludiamo con due considerazioni specifiche che legano il tema dei diisocianati al mondo dei serramenti e all'azione di **ANFIT**:

- nel nostro settore i diisocianati si riscontrano prevalentemente nelle schiume poliuretaniche, nei nastri espandenti, nelle vernici e in alcuni casi nei sigillanti fluidi, strumenti di uso quotidiano per gli operatori di settore (in particolare della posa in opera);

- a breve ANFIT metterà a disposizione degli interessati un servizio di formazione sul tema rispettoso di tutte le indicazioni fornite nelle righe precedenti.

THE NEW REGULATION FOR FOAMS AND DIISOCYANATES

From **ANFIT** comes a valuable regulatory update regarding the EU/2020/1149 Regulation on diisocyanates, components mainly contained in polyurethane-based products, in particular on the subject of the mandatory training for the use of polyurethane foams which will come into force next August.

Above all, the field of installation is involved with tools of daily use for operators in the sector, such as polyurethane foams, expanding tapes, paints and in some cases fluid sealants.

On 3 August 2020, the European Commission published Regulation EU/2020/1149 on diisocyanates, components mainly contained in polyurethane-based products. Scientific studies have shown that these elements can be dangerous to health (both in contact and when breathed) and for this reason the Commission has developed the aforementioned Regulation, regulating the marketing and use of products containing diisocyanates.

Regulation EU/2020/1149 amended Annex XVII of Regulation (EC) no. 1907/2006 "REACH" and, like all European Regulations, has the force of law for all EU member countries.